



Comune di Rosolini

Provincia di Siracusa

**ISTITUZIONE
e
FUNZIONAMENTO
del
CONSIGLIO TRIBUTARIO**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 15/02/2011

TITOLO I

ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 – ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Comune di Rosolini in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del D.L. n. 78/2010, in vigore dal 31 Maggio 2010, che disciplina la partecipazione del Comune all'accertamento degli elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, istituisce il Consiglio Tributario.

Esso coadiuva l'Ente locale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge.

ART. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni e ogni altra documentazione, trasmesse al Comune, dall'Agenzia delle Entrate relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime e può richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni.

Provvede altresì a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone che risiedono nel territorio del Comune, provvedendo a segnalare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS ogni elemento utile ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi

TITOLO II

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 3 – COMPONENTI - CRITERI DI NOMINA-DECADENZA-REVOCA

Il Consiglio Tributario è composto da 5 membri, eletti dal Consiglio Comunale, con votazione a schede segrete.

Ciascun Consigliere potrà votare per un candidato.

Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 4 il Consiglio Comunale ne prenderà atto e dopo la pronuncia della decadenza e revoca eleggerà i nuovi membri.

Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 10 del presente regolamento. In fase di prima attuazione poiché gli adempimenti organizzativi di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.Leg.vo 78/2010 saranno svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente (comma 2 bis del medesimo articolo) il Consiglio Tributario sarà composto dal Responsabile del Servizio dell'XI settore (ufficio Tasse), che fungerà da Presidente e da due funzionari nominati dal Sindaco scelti fra i dipendenti del Comune, di cui uno fungerà da Segretario.

4 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

Requisiti positivi:

Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:
godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;

Incompatibilità:

Non possono far parte del Consiglio Tributario:

I parlamentari, i consiglieri Regionali, i consiglieri provinciali ed i consiglieri comunali, relativamente al territorio in cui sono stati eletti;

gli Impiegati e Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS al cui Distretto appartiene il Comune ;

Le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi i seguenti uffici: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, INPS e dinanzi le sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria.

Non possono far parte del Consiglio Tributario persone legate fra loro da rapporto di parentela o di affinità entro il 4 grado.

ART. 5 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA

I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e nel caso di prima attuazione del Sindaco, che li ha nominati.

Il Consiglio Tributario, secondo il suo programma di lavoro , deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

Il Consiglio Tributario invierà semestralmente all' Amministrazione e al Consiglio Comunale una sua relazione sull'attività svolta.

In considerazione della necessità di assicurare l'attuazione del disposto normativo senza alcun nuovo o maggiore onere a carico dell'Ente locale, ai componenti del Consiglio Tributario non è erogato compenso.

In considerazione della necessità di assicurare l'attuazione del disposto normativo senza alcun nuovo o maggiore onere a carico dell'Ente locale, ai componenti del Consiglio Tributario non è erogato compenso.

ART. 6 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vice Presidente, salvo quanto previsto in fase di prima attuazione.

Altresì provvede con lo stesso sistema di votazione alla nomina di un Segretario.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 7 – SEDUTA

Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche.

Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Consiglio Tributario.

ART. 8 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLA SEDUTA

Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei membri in carica.

In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 48 ore.

Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.

La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente

ART. 9 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali.

Gli organi di collegamento sono:

- il Sindaco, la Giunta, il Direttore Generale ed il Segretario Generale.

ART. 10 - DOVERI NEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di assentarsi quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile ovvero di altri con i quali esista un rapporto di società in attività economiche e professionali.

ART. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale il quale può sentire il parere del Consiglio Tributario.

ART. 12 - NORMA TRANSITORIA

In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Segretario Generale per l'elezione di cui all'art. 6, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Generale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale del Comune di
Rosolini certifico di avere affisso all'Albo Pretorio del

Comune presente dal 24-02-2011

al 11-03-2011

Rosolini, li 21-03-2011

IL MESSO COMUNALE

Giovanni Carpenzano

